



COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

CODICE ENTE:43019

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 6 del Reg. Data 27-01-2020

Oggetto: Piano triennale 2019/2021 del fabbisogno di personale. Modifica piano annuale 2020

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese digennaioio alle ore 13:00, nella residenza Comunale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presiede l'adunanza il Sign. Felicioli Vincenzo nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Felicioli Vincenzo	SINDACO	P
GRANDONI ILENIA	VICESINDACO	P
STELLA PAOLO	ASSESSORE	P

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 3 Assenti n. 0

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. MONTARULI ANGELO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.Felicioli Vincenzo nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

Oggetto: Piano triennale 2019/2021 del fabbisogno di personale. Modifica piano annuale 2020

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n.21 del 21/03/2019 con oggetto: Piano triennale 2019/2021 delle assunzioni di personale ed ulteriori provvedimenti in ordine all'attività di personale ai sensi dell'articolo 50 bis del D.L. 189/2016;

Visto:

- l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 il quale, al comma 1, testualmente recita: *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore, funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.*

- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;

- l'art. 6 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017 il quale prevede che *"Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali"*;

- l'art. 6 ter del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, stabilisce che *"Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali"*

- l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 secondo cui gli enti locali, fermo restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.

- l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;

- che, parimenti, l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- i vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali siano o meno soggetti al patto di stabilità interno;

Rilevato, in sintesi, che la programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato degli enti locali soggetti a patto di stabilità (ora pareggio di bilancio) è subordinata ai seguenti vincoli:

1) vincoli finanziari:

- aver rispettato il pareggio di bilancio ed avere effettuato la relativa comunicazione alla RGS entro il termine del 31/3;
- avere rispettato il tetto della spesa del personale, che non deve avere superato quella media del triennio 2011/2013;
- le assunzioni devono essere inserite nella programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale;
- le assunzioni devono riguardare posti vacanti in dotazione organica e tale documento deve essere stato rideterminato almeno nell'ultimo triennio;
- l'ente deve attestare l'assenza di personale in soprannumero e/o in eccedenza;
- l'ente deve avere adottato il programma delle azioni positive;
- deve essere stata attivata la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;
- Approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato ed invio dei dati relativi a questi documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (DL n. 113/2016). Il rispetto di questo vincolo oltre i termini fissati dal legislatore consente a partire da quel momento la effettuazione di assunzioni.

2) vincoli procedurali:

Richiamato l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 secondo cui:

- 1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*
- 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*
- 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area....

Vista la deliberazione n. 70/2016 della Corte dei Conti Piemonte secondo cui le procedure di assunzione mediante mobilità ordinaria possono essere considerate neutre, operando il principio di neutralità finanziaria elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte (su cui cfr. Sez. Campania deliberazione n. 11/2014/PAR, nonché la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo n. 59/CONTR/10 del 6 dicembre 2010). L'assunzione di personale mediante la procedura di mobilità prevista dall'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 non incide sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall'esterno, posto che, come disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004, "in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente".

La mobilità tra enti soggetti a divieti o limitazioni alle assunzioni è libera perché non genera una variazione della spesa complessiva a livello di comparto pubblico, risolvendosi nel mero trasferimento di un'unità di personale tra due distinti enti. La suddetta operazione, essendo neutrale dal punto di vista della complessiva finanza pubblica, non ha incidenza, per il legislatore, sulle capacità assunzionali dell'ente ricevente, che continuano ad essere computate sulla base del rapporto percentuale con le cessazioni (per pensionamento, decesso o altre cause) avvenute nel corso dell'anno precedente. È dunque chiaro che il reclutamento mediante procedura di mobilità tra enti soggetti a regime limitativo delle assunzioni non incide sulla capacità assunzionale dell'ente ricevente derivante dalle cessazioni degli anni precedenti (fermo restando il rispetto dei tetti di spesa). Detto in altri termini, la normativa in tema di turn over non trova applicazione in presenza di assunzioni per mobilità all'interno del comparto pubblico.

Visti gli artt. 33, 34 e 34 bis del D.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i. (cd "mobilità obbligatoria"), le cui disposizioni culminano con la previsione dell'art. 34, comma 6, a mente della quale "Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449 e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco".

Tutto ciò premesso;

Atteso che non ricorrono situazioni di soprannumero e/o eccedenze di personale;

Dato atto che con propria precedente delibera n. 22 del 21.03.2019 è stato adottato ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 11.04.2006, n. 198, il piano triennale 2019-2021 delle azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità nel lavoro fra uomo e donna, tendente ad assicurare la rimozione degli ostacoli che di fatto possano impedire la piena realizzazione delle pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne e che favoriscano il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche, dando atto che comunque questo ente rispetta le disposizioni di cui al D.lgs. 11 aprile 2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" ;

Visto l' art 14/bis del D.L. 4/2019 convertito in legge 26/2019 che consente nel triennio 2019/2021 di:

-effettuare le sostituzioni di personale cessato dal servizio nel medesimo anno in cui si verificano le cessazioni per pensionamento ordinario o per adesione a quota 100;

-di recuperare le facoltà assunzionali non utilizzate nei cinque anni precedenti all' anno di riferimento;

Visto l' art 34/bis del D. lgs 165/2001 come modificato dall' art 3, comma 9, della legge 56/2019 che per la mobilità obbligatoria ha ridotto i tempi di attesa del silenzio assenso da parte del Dipartimento della funzione pubblica da due mesi a 45 giorni;

Visto l' art 33 del D.L. 34/2019 che al fine di rendere più agevoli le assunzioni negli enti locali stabilisce che a decorrere dalla data che verrà stabilita dal D.M. attuativo i Comuni potranno effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia;

Vista la delibera di G.C. n. 89 del 15.10.2019 con la quale sono stati approvati gli obiettivi per l' anno 2019;

Rilevato che nel 2018 la dipendente Sara Medei è stata collocata in quiescenza;

Dato atto che a fine 2019 la dipendente a tempo determinato Ferrari Cristina, assunta ai sensi dell' art 50/bis del D.L. 189/2016 ha presentato le dimissioni per trasferirsi in altro Ente;

Considerato opportuno procedere alla copertura del posto di istruttore amministrativo categ. C1 (ex Sara Medei) mediante mobilità volontaria e previa attivazione della mobilità obbligatoria ex art 34 bis D. Lgs 165/2001; in caso di mancato perfezionamento delle procedure di mobilità alla copertura del posto si procederà mediante concorso pubblico;

Ritenuto altresì autorizzare la sostituzione della dipendente a tempo determinato Ferrari Cristina mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti;

Ritenuto pertanto nelle more dell' approvazione del DUP 2020 e del Bilancio di Previsione 2020 modificare la programmazione annuale 2020 del fabbisogno del personale di cui alla delibera di Giunta n. 21/2019;

Dato atto che il Comune di Fiuminata:

- non è in condizioni strutturalmente deficitarie e non ha dichiarato il dissesto ai sensi degli artt 242 e 244 del D.lga 267/2000 n. 267 e s.m.i.
- ha rispettato la riduzione della spesa di personale prevista dall' art 1 commi 557, 557/bis 557/ter, 557/quater della legge 27/12/2006 n. 296 e s.m.i.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del decreto-legislativo 267/2000, rispettivamente dal Responsabile del Servizio amministrativo e Responsabile servizio finanziario;

Visto il parere favorevole del revisore dei conti in data 27.01.2020;

Con votazione favorevole unanime espressa con alzata di mano;

DELIBERA

1. Di stabilire che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di confermare la dotazione organica dell'ente così come da ultimo approvata con delibera della Giunta comunale n. 74 del 01/10/2009;
3. Di modificare la programmazione del fabbisogno di personale per l' annualità 2020 come segue:
 - procedere alla copertura del posto di istruttore amministrativo categ. C1 (ex Sara Medei) mediante mobilità volontaria ex art 30 D. lgs 165/01 e previa attivazione della mobilità obbligatoria ex art 34 bis D. Lgs 165/2001; in caso di mancato perfezionamento delle procedure di mobilità per la copertura del posto si procederà mediante concorso pubblico;
 - autorizzare la sostituzione della dipendente a tempo determinato Ferrari Cristina mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti fino al 31/12/2020;
4. Di subordinare l'assunzione del posto di istruttore amministrativo a tempo indeterminato categ. C1 all' approvazione del Dup (Documento unico di programmazione) e del Bilancio di previsione 2020.
5. Di prevedere nel bilancio 2020 le relative risorse finanziarie;
6. Di dare mandato ai Responsabili dei Servizi a porre in atto tutto quanto di competenza per dare piena e concreta esecuzione al presente dispositivo;

7. Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere in merito, con voti unanimi il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data: 27-01-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **FERIOLI STEFANO**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Contabile**

Data: 27-01-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **AURELI SABATINO**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Felicioli Vincenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MONTARULI ANGELO

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta deliberazione, ai sensi art. 124 D.Lgs 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 gg. consecutivi.

E' comunicata, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs n. 267/2000, con nota prot. n. 960.

Lì 20-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FERIOLI STEFANO

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:

- Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
- Lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato.

Fiuminata li 20-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FERIOLI STEFANO

=====

E' copia conforme all'originale.
Fiuminata li 20-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FERIOLI STEFANO